UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

PROGRAMMA INVESTIMENTI
IN FAVORE DELLA CRESCITA
E DELL'OCCUPAZIONE
FONDO SOCIALE EUROPEO
SVILUPPO REGIONALE
2014 - 2020

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione
Politiche della formazione e dell'occupazione

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI DI PROGETTI RELATIVI A CORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE DA AVVIARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/19 E RIFERITI ALLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE DEL BENESSERE

AVVISO N. 17AH

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità generali e interventi finanziabili 1
Art. 2 - Modalità di finanziamento 2
Art. 3 - Quadro normativo 2
Art. 4 - Destinatari 5
Art. 5 - Soggetti proponenti ammessi alla presentazione dei progetti. 6
Art. 6 - Soggetti attivi e raggruppamenti 6
Art. 7 - Soggetti promotori 7
Art. 8 - Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento 7
Art. 9 - Modalità di presentazione dei progetti 7
Art. 10 - Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento 8
Art. 11 - Ammissibilità a valutazione 9
Art. 12 - Valutazione dei progetti 10
Art. 13 - Approvazione graduatorie e avvio delle attività 11
Art. 14 - Risorse disponibili e vincoli di finanziamento 11
Art. 15 - Vincoli finanziari 12
Art. 16 - Modalità di erogazione del contributo e obblighi di rendicontazione intermedia 14
Art. 17 - Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato (beneficiario) 14
Art. 18 - Tenuta documentazione 15
Art. 19 - Revoca del contributo 15
Art. 20 - Diritti sui prodotti delle attività 15
Art. 21 - Informazione e pubblicità 15
Art. 22 - Tutela privacy 15
Art. 23 - Responsabile del procedimento 16
Art. 24 - Informazioni 16

Art. 1 - Finalità generali e interventi finanziabili

Nell'ambito del processo di revisione del sistema regionale di IeFP con Deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 8 gennaio 2016 è stata avviata, a partire dall'anno scolastico-formativo 2016/2017, una sperimentazione volta ad attivare tutti i canali individuati dalla Legge per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale: il presente *Avviso* è pertanto finalizzato all'attivazione di percorsi triennali duali di formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e all'acquisizione di un titolo di qualifica professionale di III° livello EQF e realizzati da parte di Organismi di formazione accreditati da avviarsi nell'anno scolastico 2018/19.
Tali interventi, in coerenza con quanto delineato nella DGR 8/2016, mirano quindi ad offrire sul territorio regionale un'opportunità aggiuntiva di scelta in uscita dal primo ciclo di istruzione finalizzata a rispondere più efficacemente da un lato alle caratteristiche ed ai bisogni dei giovani e dall'altro ai fabbisogni professionali del territorio: particolare rilievo viene quindi riconosciuto all'interno di tali percorsi alla formazione professionalizzante, alle esperienze di alternanza scuola lavoro ed alla valorizzazione delle dimensioni educative e culturali del lavoro e dei saperi pratici.
I percorsi sono attivati nell'ambito del progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015.

Al presente *Avviso* concorrono risorse del Programma Operativo FSE Valle d'Aosta 2014/20 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" con particolare riferimento ai fondi assegnati all'obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa", azione esemplificativa "10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività". Potranno concorrere altresì risorse ministeriali assegnate alla Valle d'Aosta per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale (di cui all'art. 28, comma 3 del DLgs n. 226/2005) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale (di cui all'Accordo Stato Regioni del 24/09/2015), di cui al Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2016 n. 39/0018721 e decreti successivi.

I corsi finanziabili fanno riferimento alle seguenti qualifiche professionali:
- acconciatore di base
- estetista di base,

i cui profili sono stati inseriti nel Repertorio regionale con DGR 1691 del 15 luglio 2011 e sono stati correlati alla figura nazionale dell'Operatore del benessere, di cui al Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 e all'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, con la DGR n. 493 in data 15 aprile 2016: detti profili rappresentano il riferimento per la progettazione dei percorsi formativi finalizzati al rilascio della qualifica in esito a percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

La presente procedura richiede la presentazione nell'ambito di un unico progetto di una duplice proposta di gestione dei percorsi: l'una finalizzata alla realizzazione di 2 corsi "singoli", destinati

ciascuno ad una delle qualifiche previste, e l'altra finalizzata alla realizzazione di 1 corso che, in virtù della presenza di elementi di competenza affini alle due qualifiche, possa essere attivato in forma "sdoppiata", prevedendo cioè l'istituzione di un unico gruppo classe che svolge alcune parti del percorso in comune ed altre in sottogruppo per la formazione specifica delle due distinte qualifiche professionali.

Vengono riportati nella scheda azione, di cui all'allegato n. 1 del presente *Avviso*, i vincoli di dimensionamento delle classi per ciascuna tipologia e sarà cura della Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione, entro il 31 luglio 2018 ed in base alle iscrizioni pervenute e confermate, stabilire quale delle due proposte sarà attivata.

L'Amministrazione regionale si riserva, mantenendo in ogni caso immutate le condizioni di gestione e di finanziamento delle iniziative, di rimodulare la proposta attivata per l'anno scolastico 2018/19 nel caso in cui il numero degli allievi vari in modo consistente sia in aumento che in diminuzione: la rimodulazione potrà essere operata con riferimento ad ogni nuovo anno scolastico e sarà oggetto di apposito Provvedimento dirigenziale da parte della Struttura referente per il progetto da adottarsi entro il 31 luglio 2019 per il 2° anno (a.s. 2019/20) ed entro il 31 luglio 2020 per il 3° anno (a.s. 2020/21).

Art. 2 - Modalità di finanziamento

L'Amministrazione regionale, in linea con i dettami regolamentari per la programmazione FSE 2014/20, adotta, per il finanziamento degli interventi di cui al presente *Avviso*, le opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in particolare mediante l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b). I costi standard applicati sono quelli previsti dal successivo articolo 15.

Art. 3 - Quadro normativo

- **Legge 28 marzo 2003, n. 53**, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- **D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76**, Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** e il successivo D.M. 139/2007 concernenti l'obbligo di istruzione;
- **D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226** e successive modificazioni;
- **Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010**, con il quale viene definito il repertorio delle Figure professionali nazionali e relativi standard formativi;
- **Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010**, con la quale vengono adottate le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli dell'Istruzione e Formazione professionale;

- **Accordi in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012** riguardanti la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- **Il DPR del 20 agosto 2012, n. 176** di recepimento dell'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- **D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81** recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 43 concernente l' Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- **Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015**, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'IeFP";
- l'art. 39 dello **Statuto speciale per la Valle d'Aosta**, che prevede che nell'ambito dei percorsi di istruzione prevede che all'insegnamento della lingua francese sia dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana;
- la **deliberazione della Giunta regionale n. 1691 del 15 luglio 2011** recante "Approvazione dei profili professionali di commis di sala e bar, commis di cucina, impiantista elettrico, impiantista termoidraulico, carrozziere di base, estetista di base e acconciatore di base e inserimento degli stessi nel Repertorio regionale dei profili professionali e degli standard professionali istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2026 in data 23 luglio 2010.";
- la **deliberazione della Giunta regionale n. 493 del 15 aprile 2016** recante "Approvazione del documento recante "Correlazione tra la figura nazionale di Operatore del benessere – indirizzo Acconciatura e indirizzo Estetica – e i profili regionali di Acconciatore di base e di Estetica di base, contenuti nel repertorio reginale degli standard professionali, ai fini della progettazione del curricolo triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e del riconoscimento nazionale dei titoli rilasciati.";
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1304/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per

gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **Regolamento (UE) n. 1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- **Legge 7 agosto 1990 n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- **Accordo di partenariato** di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 29 ottobre 2014;
- **Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo 2014/2020, approvato dal Consiglio regionale** con deliberazione n. 1831/XIV del 24 febbraio 2016;

- **Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020** - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 in data 12 dicembre 2014;
- il documento recante *"***Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)***"* nella seduta del 5 giugno 2015 e ss.mm. e ii.;
- la "**Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione del PO FSE 2014/20**" e il "**Manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi finanziari dal Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)**", approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 27 novembre 2017;
- le "**Direttive regionali** per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo" (di seguito, Direttive regionali) per il PO FSE 2014/20, approvate con Provvedimento del dirigente della Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione n. 4958 in data 26/10/2016 e ss.mm. e ii.;
- il documento recante "**Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS)** per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma realizzati a valere sul POR FSE" approvato dall'Autorità di Gestione del PO stesso.
- **il Dispositivo di accreditamento delle sedi formative** approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2955 del 23 ottobre 2009;
- **le Disposizioni in materia di accreditamento per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale** (IeFP) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 11 marzo 2016;
- **le Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di formazione professionale**, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 494 in data 15 aprile 2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 15 luglio 2016 recante "Approvazione delle **Linee guida per l'attuazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, dei percorsi triennali realizzati nel quadro dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP)** in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 8 in data 08/01/2016."
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1710 del 4 dicembre 2017 recante "Approvazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno scolastico 2018/2019 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 8 in data 08/01/2016.".

Art. 4 - Destinatari

I percorsi sono rivolti a giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado ovvero a studenti minorenni già inseriti in percorsi di istruzione secondaria superiore o percorsi di IeFP nell'ambito di trasferimenti/passaggi. In base alle disposizioni in ordine ai passaggi tra sistemi di istruzione e formazione di cui al documento Linee guida di cui alla DGR 939/2016 e anche in deroga a quanto previsto dalle Direttive regionali in ordine all'inserimento di nuovi partecipanti, potranno essere inseriti in corso d'anno giovani che si siano ritirati nell'ambito della frequenza ad altri percorsi di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale.

Art. 5 - Soggetti proponenti ammessi alla presentazione dei progetti.

1. I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui alla DGR n. 324/2016.

2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intende avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza del presente *Avviso*, a depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento relativo all'accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'art. 4 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 324/2016.

Art. 6 - Soggetti attivi e raggruppamenti

1. È facoltà del soggetto proponente indicare, in sede di presentazione del progetto, la presenza di eventuali soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in una delle seguenti forme:

a) costituzione di raggruppamenti (ATI/ATS): in tal caso tutti i componenti del raggruppamento dovranno possedere i requisiti richiesti dall'*Avviso* (art. 5). Il soggetto capofila sarà il referente unico nei confronti dell'amministrazione regionale e dovrà essere autorizzato in particolare a:
    i. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione,
    ii. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione all'amministrazione regionale;
    iii. coordinare i flussi informativi verso l'amministrazione regionale.
b) altri soggetti partner, da intendersi quali soggetti per i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, così come previsto al comma 9 dell'art. 18 delle "Direttive costi standard". I partner opereranno a costi reali senza possibilità di ricarichi e saranno assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate, ciò a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

2. In deroga all'art. 85, comma 2 delle Direttive regionali, non potranno invece essere inserite in sede di presentazione del progetto indicazioni circa attività per le quali si intenda ricorrere all'istituto della delega.

3. Sarà possibile, a progetto avviato e preliminarmente allo svolgimento dell'attività di cui trattasi, prevedere, a seguito di specifica autorizzazione della Struttura regionale referente, il coinvolgimento di ulteriori soggetti attivi nelle seguenti forme:

A. ulteriori soggetti partner, così come disciplinati e descritti al precedente punto b) del presente articolo;

B. soggetti per i quali si applichi la disciplina della delega di attività, così come normata dalle Direttive regionali.

4. La sostituzione di uno dei soggetti attivi previsti e autorizzati è ammessa solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione da parte della Struttura regionale referente.

5. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato.

Art. 7 - Soggetti promotori

È facoltà del soggetto proponente accompagnare la presentazione delle proposte progettuali con l'adesione di uno o più promotori, intesi come soggetti espressione di attori e bisogni della collettività locale. L'adesione, finalizzata a favorire il radicamento degli interventi sul territorio deve essere documentata da una lettera di intenti sottoscritta dal legale rappresentante e indicante le motivazioni del sostegno apportato. La partecipazione al progetto in qualità di promotore, in quanto tale, non comporta l'assunzione di oneri e responsabilità nell'attuazione del progetto. Qualora il promotore realizzi parti di progetto, si applicano nei suoi confronti le disposizioni in materia di delega di attività.

Art. 8 - Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento

1. La scadenza per la presentazione dei progetti e delle relative richieste di ammissione a valutazione e finanziamento è fissata per le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2018: la valutazione verrà avviata successivamente alla scadenza sopra citata.

2. Il procedimento di approvazione delle iniziative si concluderà al massimo entro 30 giorni.

Art. 9 - Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico "Lavoro e Fondo Sociale Europeo", link "Fondo Sociale Europeo", previa procedura di Accounting al sistema. Il formulario, dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica.

2. Ciascun soggetto proponente potrà presentare **un solo progetto**, che dovrà essere composto da tre corsi:

- uno relativo al corso singolo per "Estetista di base"
- uno relativo al corso singolo per "Acconciatore di base"
- uno relativo al corso "sdoppiato".

3. In caso di progetti presentati da raggruppamenti è necessario allegare nella sezione "Dati beneficiario" del formulario:

- Per i raggruppamenti già costituiti: atto notarile di costituzione.
- Per i raggruppamenti non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente. In particolare la dichiarazione dovrà individuare il soggetto capofila, che dovrà assumere tra l'altro le funzioni indicate al precedente articolo 6, comma 1, lettera a).

4. Non è ammessa la presentazione per lo stesso soggetto di progetti come singolo proponente e come componente di ATI/ATS.

Art. 10 - Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui al precedente articolo, il soggetto beneficiario invierà, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento".

2. La "Richiesta di finanziamento":

- deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto beneficiario ovvero del soggetto capofila del raggruppamento costituito o da costituire;
- deve pervenire entro le ore 12 del giorno di scadenza.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €) la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che dovrà essere annullata dal soggetto beneficiario e dallo stesso conservata.

4. Alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. n. 1 alla Richiesta di Finanziamento) resa dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente (soggetto capofila in caso di raggruppamenti), ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente *Avviso*;
- *in caso di progetti presentati da raggruppamenti costituiti o da costituire*, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. n. 2 alla Richiesta di Finanziamento), resa dal legale rappresentante/procuratore di ciascun altro soggetto componente il raggruppamento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente *Avviso*
- *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione resa dal legale rappresentante che il soggetto proponente e attuatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme

dell'art. 17 della legge n. 68/99 (All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento). Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

- *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (All. n. 4 alla Richiesta di Finanziamento);
- per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative:
    - dichiarazione attestante la disponibilità per l'intero triennio di svolgimento dei percorsi che saranno attivati nell'anno scolastico 2018/19 di due aule ad uso esclusivo del percorso della capienza minima di 18 allievi situate sul territorio regionale, indicandone la localizzazione e se già ricomprese tra le sedi oggetto di accreditamento ordinario o di IeFP,
    - dichiarazione attestante la disponibilità di laboratori idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale. La disponibilità dovrà coprire almeno il triennio di svolgimento dei percorsi che saranno attivati per l'anno scolastico 2018/19,
    - documentazione attestante la localizzazione, le planimetrie, il layout e le strumentazioni a disposizione per i laboratori;
- protocollo di collaborazione scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto proponente e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente il progetto presentato nel quale siano esplicitate dettagliatamente sia le attività sia le modalità di coinvolgimento delle associazioni nelle diverse fasi del progetto: progettazione, monitoraggio e realizzazione dei percorsi;
- ogni altra documentazione richiesta dalla scheda azione allegata al presente *Avviso* ovvero utile alla valutazione dell'istanza.

5. Tutte le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa dichiarante ovvero sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, sarà cura del soggetto proponente/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.

6. Le dichiarazioni sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti; controllo che potrà avvenire anche successivamente alla fase istruttoria delle domande.

Art. 11 - Ammissibilità a valutazione

1. L'istruttoria di ammissibilità, tesa a verificare il rispetto dei requisiti formali previsti dall'*Avviso* e dalla scheda azione, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione tecnica, di cui al successivo articolo 12.

2. I progetti sono ritenuti ammissibili se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 8 del presente *Avviso*;
- presentati da soggetto ammissibile;
- compilati sull'apposito formulario;
- completi delle informazioni richieste;

- corredati dalla relativa Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo, e da ogni altra documentazione richiesta, secondo le modalità previste all'art. 10.

3. I progetti ammissibili sono sottoposti a successiva valutazione tecnica.

4. Il Nucleo di Valutazione potrà richiedere al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Art. 12 - Valutazione dei progetti

1. Le operazioni di valutazione saranno effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato dal Dirigente della Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione.

2. I progetti presentati che risulteranno non conformi ai vincoli definiti nel presente *Avviso* e nella "scheda azione" saranno esclusi dalla valutazione tecnica.

3. La valutazione tecnica dei progetti, ai fini della formazione della graduatoria finale, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Occupazione 2014/2020 nella seduta del 5 giugno 2015:

a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 30 punti):
   - descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto
   - definizione del target di intervento
   - prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto.
   - connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi

b) giudizio di coerenza strategica e integrazione (fino a 10 punti)
   - coerenza con il quadro programmatorio e normativo
   - valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione

c) qualità progettuale (fino a 35 punti)
   - chiarezza e articolazione degli obiettivi
   - chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica
   - congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione
   - ruoli e funzioni previsti
   - disegno progettuale complessivo

d) significatività della proposta (fino a 10 punti)
   - pari opportunità e non discriminazione
   - parità tra uomini e donne

e) economicità (fino a 5 punti)
   - elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in termini di servizi aggiuntivi

f) premialità (fino a 10 punti)

- congruenza delle attività proposte con i principi guida previsti per la priorità di investimento di riferimento dell'azione (10.i del PO), secondo quanto indicato all'interno della scheda azione alla voce "Principi guida per la selezione delle operazioni".

4. Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.

5. I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.

Art. 13 - Approvazione graduatorie e avvio delle attività

1. La Regione, tramite apposito provvedimento dirigenziale, approva la graduatoria dei progetti ritenuti idonei: il finanziamento del progetto finanziabile, a concorrenza delle risorse disponibili e sulla base dei vincoli definiti dalla scheda azione, sarà definito entro il 31 luglio 2018 in funzione del numero di classi attivate**.**

2. La Regione provvede alla pubblicazione degli esiti sul suo sito istituzionale e a comunicare, a mezzo PEC, l'esito della valutazione del progetto presentato ai soggetti proponenti e le tempistiche per l'invio dell'atto di adesione di cui al comma successivo.

3. Relativamente al progetto approvato, il soggetto beneficiario dovrà inviare alla Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione – Ufficio formazione professionale, in qualità di ufficio referente per il progetto, a mezzo PEC, l'atto di adesione relativo al progetto, debitamente sottoscritto: l'atto di adesione conferma l'accettazione del finanziamento approvato e definisce gli adempimenti da seguire nella realizzazione dell'operazione.

4. In deroga all'art. 43 comma 3 delle Direttive, l'avvio delle attività rivolte ai partecipanti dovrà essere garantito, in caso di reale istituzione della classe, entro la fine del mese di settembre 2018.

Art. 14 - Risorse disponibili e vincoli di finanziamento

1. Per l'attuazione del presente *Avviso*, con riferimento al finanziamento delle iniziative da avviare nell'anno scolastico 2018/19, è disponibile la cifra complessiva di Euro 860.000,00.

2. Il costo complessivo massimo finanziabile è quantificato come sotto riportato:

Corso singolo	430.000,00
Corso sdoppiato	560.000,00

3. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In caso di tagli finanziari, il soggetto proponente è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

4. Le risorse finanziarie indicate sono da intendersi al lordo dell'IVA e di ogni altro onere.

Art. 15 - Vincoli finanziari

1. Le operazioni di cui al presente *Avviso* saranno finanziate attraverso l'applicazione delle tabelle standard di costi unitari definite dall'Autorità di Gestione del PO FSE nell'apposito documento "*Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma realizzati a valere sul POR FSE*".

2. Il riferimento per quanto attiene le modalità di gestione e riconoscimento delle UCS è identificabile nelle Direttive regionali, salvo per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

3. L'UCS applicabile è pertanto pari a 132,00 euro/ora ed è comprensiva di tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione e all'erogazione dell'intervento formativo, secondo i vincoli di realizzazione previsti dalla scheda azione.

4. La determinazione della sovvenzione a preventivo dovrà risultare quale moltiplicazione dell'UCS di riferimento per il totale complessivo delle ore previste dal percorso (comprese le ore di stage), mentre per il riconoscimento a consuntivo verrà applicato quanto di seguito previsto.

A. Riconoscimento ore corso

Sono considerate "ore corso" tutte le ore di teoria, così come definite all'art. 53 comma 2 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo. Non sono quindi da considerarsi le ore di stage/tirocinio curricolare, mentre le attività di alternanza svolte con modalità diverse dallo stage sono da ricomprendere nel calcolo delle ore corso.

In caso di suddivisione del gruppo classe in sottogruppi potranno essere riconosciute tante UCS quante sono le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti nel caso in cui siano assolte le seguenti condizioni:

i. Presenza per ogni sottogruppo di un docente diverso;
ii. Suddivisione propedeutica allo svolgimento di attività formative inerenti tematiche diverse. Non dà luogo al riconoscimento di più UCS infatti la suddivisione utile ad affrontare lo stesso modulo con gli stessi contenuti;
iii. Conteggio delle ore svolte per gli allievi una sola volta.

Le UCS relative alle ore corso potranno essere riconosciute esclusivamente se saranno rispettati i limiti definiti dal presente comma e nella singola proposta progettuale con riferimento alle fasce di docenza. In caso di non conformità verranno applicate le seguenti decurtazioni:

Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali e non classificabili in alcuna delle fasce previste	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee

Non rispetto della distribuzione delle ore per fascia di docenza prevista dal progetto approvato o modificato a seguito di autorizzazione e rendicontazione di ore in fascia C superiore al 50% del monte ore previsto	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte in eccedenza sulle fasce

Non verranno applicate decurtazioni derivanti dall'eventuale calo degli allievi rispetto a quanto previsto, in considerazione dell'alto carattere sperimentale della procedura e del fatto che i percorsi si collocano nell'ambito dell'obbligo scolastico e dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione.

B. Riconoscimento ore stage

Con riferimento alle attività di stage la determinazione del contributo spettante sarà calcolata tenendo conto della media aritmetica delle ore frequentate dagli allievi validi al termine di ciascun anno scolastico, prendendo a riferimento quanto previsto nella sottostante tabella:

Percentuale media di frequenza degli allievi validi rispetto al monte ore previsto	Ore riconosciute rispetto a monte ore previsto
Tra il 100% e l'80%	100%
Tra l'79,99% e il 70%	90%
Tra il 69,99% e il 60%	80%
Tra il 59,99% e il 50%	70%
Tra il 49,99% e il 40%	60%
Tra il 39,99% e il 30%	50%
Tra il 29,99% e il 20%	40%
Sotto al 20%	0%

C. Decurtazioni generali

Mancata realizzazione del monte ore complessivo previsto	Revoca del finanziamento. *Fatta salva la possibilità, previa specifica autorizzazione, di svolgere interventi con un monte ore comunque non inferiore a 990 ore complessive.* *Non si applicano pertanto l'art. 47 comma 1 e le decurtazioni/sanzioni di cui ai numeri 2 e 21 del comma 4 dell'art. 98 delle Direttive regionali.*
Non rispetto dei limiti minimi relativamente alle ore di tutoraggio.	Taglio di 30 € per ogni ora di tutoraggio non realizzata sull'ammontare dell'importo pubblico ammissibile nel limite massimo del contributo pubblico stesso.

5. In fase di attuazione e consuntivazione non saranno possibili spostamenti tra gli importi indicati relativamente alle “ore corso” e quelli riferiti alle “ore stage”.

Art. 16 - Modalità di erogazione del contributo e obblighi di rendicontazione intermedia

1. L’erogazione del contributo potrà avvenire in più fasi ed in particolare:
   - il 30% del finanziamento approvato a titolo di acconto, su presentazione di richiesta, unitamente a idonea polizza fideiussoria, e solo successivamente alla conferma dell’attivazione della classe relativa;
   - fino al 30% a titolo di acconto, su presentazione di richiesta, unitamente a idonea polizza fideiussoria, e solo successivamente alla presentazione della rendicontazione intermedia relativa al 1° anno di corso;
   - fino al 30% a titolo di acconto, su presentazione di richiesta , unitamente a idonea polizza fideiussoria, e solo successivamente alla presentazione della rendicontazione intermedia relativa al 2° anno di corso;
   - fino al 10% a titolo di saldo finale a seguito del controllo del rendiconto finale del 3° anno e del progetto.

2. È richiesta la presentazione di rendicontazioni intermedie a conclusione del 1° e del 2° anno di corso che verranno sottoposte a controllo da parte degli Uffici preposti. Le rendicontazioni intermedie dovranno prendere a riferimento le spese pagate al 30 giugno 2019 per il 1° anno e al 30 giugno 2020 per il 2° ed essere presentate entro il 31 agosto di ogni anno.
A seguito del controllo delle rendicontazioni intermedie l’Amministrazione regionale potrà procedere, se del caso, allo svincolo delle polizze fideiussorie presentate a copertura degli acconti erogati.

Art. 17 - Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato (beneficiario)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale, statale e comunitaria di riferimento per le attività finanziate dal Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei documenti indicati all’art. 3, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell’intervento; eventuali modifiche alle regole amministrative, che si rendano necessarie in corso di attuazione del progetto, dovranno essere approvate con Provvedimento Dirigenziale della Struttura regionale competente in materia di formazione professionale.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare gli interventi conformemente alle indicazioni fornite nella scheda azione ed a quanto previsto nel progetto approvato.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati.

Art. 18 - Tenuta documentazione

Il soggetto beneficiario dovrà attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi SIE e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, oltre a sottostare ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

Art. 19 - Revoca del contributo

L'Amministrazione regionale si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo qualora venga riscontrata una sostanziale difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato.
Inoltre, il finanziamento è soggetto a revoca nei seguenti casi:

- mancata attivazione della classe in esito alle iscrizioni dei giovani interessati per carenza di adesioni;
- non corrispondenza delle informazioni e dichiarazioni rese in autocertificazione;
- mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
- altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente *Avviso*;
- inadempimenti gravi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 - Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, del progetto finanziato sono di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dai soggetti beneficiari del progetto stesso. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione.

Art. 21 - Informazione e pubblicità

I soggetti beneficiari devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali ed in particolare a quanto previsto dall'art. 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 821/2014 e dalle Direttive regionali in materia.

Art. 22 - Tutela privacy

I dati dei quali la Regione Valle d'Aosta entra in possesso a seguito del presente *Avviso* verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 23 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente *Avviso* è la Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione (Dirigente responsabile Massimiliano CADIN).

Art. 24 - Informazioni

Il presente *Avviso* è reperibile in internet sul sito della Regione Valle d'Aosta: "www.regione.vda.it".
Informazioni possono inoltre essere richieste alla Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: "formazionefse@regione.vda.it".